AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 14/05/2008

OGGETTO: **CONVENZIONI E PROTOCOLLI PER LA RICOLLOCAZIONE DI PERSONALE ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI L.R. 42/89.**

L'anno duemilaotto, il giorno 14 del mese di maggio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE SANITARIO
Prof. Antonello GANAU
f.f. del Direttore Generale pro tempore

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 56 del 28 giugno 2007 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Giovanni Battista Cherchi;

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 2 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 che all'art. 30 ha introdotto incentivi a favore degli enti che stipulano convenzioni con gli enti di formazione per la ricollocazione del personale iscritto all'albo di cui alla Legge regionale 13 giugno 1989, n. 42;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari intende usufruire degli incentivi previsti dalla Legge Regionale n. 2/07 per l'utilizzo di detto personale;

CONSIDERATO che gli incentivi per la ricollocazione presso enti pubblici prevedono che la Regione si faccia carico, per un periodo massimo di tre anni, dell'onere relativo al trattamento stipendiale del personale succitato nella percentuale del 75% relativamente alle assunzioni a tempo determinato effettuate dagli enti;

VISTA la delibera n. 125 del 31 dicembre 2007 con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha manifestato l'interesse all'acquisizione di personale per la cura degli adempimenti organizzativi ed amministrativi, mediante l'utilizzo degli incentivi a favore degli enti che stipulano convenzioni con gli Enti di Formazione, resi disponibili dall'Assessorato al Lavoro, Formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, della Regione Autonoma della Sardegna, per la ricollocazione di personale iscritto all'albo di cui alla Legge Regionale 13 giugno 1989, n . 42.

RITENUTO necessario poter disporre di una ulteriore unità, rispetto alle precedenti acquisizioni, di personale che possa curare gli adempimenti organizzativi ed amministrativi;

VISTO lo schema di Convenzione per la ricollocazione del personale iscritto all'albo di cui alla L.R. 42/89 e lo schema di protocollo d'intesa per la mobilità temporanea tra l'Ente di Formazione I.A.L. Sardegna ed il lavoratore interessato, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui si concorda sul passaggio in mobilità temporanea presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di numero una unità di personale;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere all'approvazione degli allegati schemi della convenzione e del protocollo d'intesa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 che all'art. 3 comma 6 disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vacanza dell'ufficio, il Direttore più anziano d'età esercita le funzioni di Direttore Generale pro tempore e che nella fattispecie in esame risulta il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione per la ricollocazione di personale iscritto all'albo di cui alla L.R. 42/89 ed l'allegato schema di protocollo d'intesa per la mobilità temporanea sottoscritti con l'Ente di Formazione I.A.L. Sardegna e il lavoratore interessato, con cui si concorda sul passaggio in mobilità temporanea presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del Sig. Masala Antonio Francesco, per un costo complessivo annuo pari a circa **€ 8.682,00;**
2. che il costo complessivo annuo derivante dal presente provvedimento ammonta a **€ 8.682,00** (ottomilaseicentoottantadue/00) e che la relativa spesa graverà sul conto di costo n. 5001160801 "Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti pubblici e Università";
3. di incaricare i competenti uffici per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. David Harris)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Prof. Antonello Ganau)
f.f. Direttore Generale pro tempore

Responsabile Struttura Proponente – Direttore Amministrativo Estensore _____	VISTO Del Responsabile della Contabilità Economica in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale. Il Responsabile della Contabilità Economica

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23/05/08 per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. David Harris)

CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DI PERSONALE ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI L.R. 42/89

(Art. 26 C.C.N.L. FORMAZIONE PROFESSIONALE 1994/1997 – ALLEGATO 3 C.C.N.L. 1998/2003 L.R.29.05.2007 n. 2, Art. 30 comma 7 lett. C)

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede in Sassari, Via Coppino n. 26, P.IVA/Cod. Fisc. 02268260904, rappresentata dal Direttore Sanitario Prof. Antonello Ganau – f.f. del Direttore Generale pro tempore, nato a Sassari il 30/09/1947, domiciliato per la carica presso la medesima, denominata d'ora in poi A.O.U.

E

L'Ente di formazione professionale I.A.L. Sardegna, C.F. 80004790905 con sede legale in Cagliari Via Ancona n. 1, rappresentato dal Sig. Antonio Ganadu nato a Ozieri (SS) il 31 agosto 1951, denominato d'ora in poi Ente di Formazione.

PREMESSO

- che la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 all'art. 30 ha introdotto incentivi a favore degli Enti che stipulano convenzioni con gli Enti di formazione per la ricollocazione del personale iscritto all'albo di cui alla Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 42;
- che l'A.O.U. intende usufruire degli incentivi previsti dalla Legge Regionale n. 2/97;
- che con delibera n. 125 del 31/12/2007 l'A.O.U. ha manifestato interesse all'acquisizione di unità di personale per la cura degli adempimenti organizzativi ed amministrativi mediante l'utilizzo degli incentivi resi disponibili dall'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, per la ricollocazione del personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989 n. 42;
- che con apposito protocollo d'intesa è stato formalmente manifestato l'interesse dell'A.O.U. ad avvalersi del dispositivo della Legge Regionale n. 2/07 mediante la stipula della presente convenzione con l'Ente di Formazione, per il trasferimento di **una unità**, per il periodo di anni tre;
- che l'Ente di Formazione, sulla base del Protocollo d'intesa proposto dalla Regione Sardegna ed in relazione alle esigenze dell'A.O.U., ha comunicato il nominativo del dipendente appartenente all'area amministrativa, disponibile al passaggio presso l'A.O.U., per espletare mansioni inerenti il proprio livello funzionale:
  - Sig. **Antonio Francesco Masala** nato a Sassari il 31/10/1956, C.F. MSLNNF56R31I452F, livello funzionale V, in Albo di cui alla L.R. 42/89 dal 02/09/1985, costo onnicomprensivo lordo medio mensile dal 26.05.2008 al 25.05.2011 **€ 2.894,00** - lordo medio annuale **€ 34.728,00**
- che l'utilizzo del personale amministrativo è stato concordato in data 05-05-2008 tra l'Ente di Formazione, le organizzazioni sindacali, i lavoratori interessati e l'A.O.U.;

- che occorre disciplinare i rapporti tra le parti sottoscrivendo apposita convenzione tra l'A.O.U. e l'Ente di Formazione;
- che il trasferimento per mobilità temporanea del personale amministrativo suddetto si intende a far data dal 26.05.2008 e presumibilmente fino al 25.05.2011;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto della convenzione

L'Ente di Formazione consente la ricollocazione presso l'A.O.U. dei propri dipendenti, elencati in premessa, che hanno dichiarato la propria disponibilità previa verifica, laddove prevista, dell'idoneità alle mansioni da svolgere da parte della A.O.U;

Art. 2
Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dal 26.05.2008, avrà durata di anni tre e cesserà il 25.05.2011;

Art. 3
Mansioni

I dipendenti interessati alla ricollocazione dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale presso l'A.O.U. di Sassari sotto la direzione del Responsabile del Settore al quale risulteranno assegnati.

Art. 4
Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita da ciascun lavoratore interessato alla ricollocazione e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. per la Formazione Professionale sottoscritto per il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010.

Art. 5
Corrispettivo

I costi derivati dalla presente convenzione, comprendenti le retribuzioni, gli oneri, i ratei di tredicesima e il trattamento di fine rapporto, per la quota pari al 25% a carico del bilancio della A.O.U. di Sassari ammontano annualmente a **€ 8.682,00.**

Al fine di consentire il pagamento della retribuzione ai dipendenti in ricollocazione, l'A.O.U. di Sassari si impegna:

a) a trasmettere mensilmente all'Ente di Formazione il foglio di presenze del personale in mobilità temporanea, onde predisporre il pagamento delle competenze nel rispetto del C.C.N.L. della Formazione Professionale;
b) a liquidare mensilmente all'Ente di Formazione le competenze dovute, per le prestazioni rese dal personale di cui alla presente convenzione, pari a un dodicesimo del costo complessivo annuo entro il quindici di ogni mese ed entro il 30 novembre di ogni anno l'importo relativo alla tredicesima.

La quota correlata al finanziamento regionale è subordinata all'erogazione del finanziamento medesimo, mentre la quota di competenza della A.O.U. verrà comunque corrisposta.

Art. 6
Recesso

Le parti, indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione, potranno recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi.
La A.O.U. di Sassari potrà recedere dalla presente convenzione anche nel caso in cui la Regione Sardegna non eroghi l'incentivo.
E' previsto anche il recesso per volontà del dipendente interessato alla ricollocazione qualora l'applicazione dei dispositivi della Legge Regionale n. 2/2007 possa prevedere per lui occasioni più consone. In questo caso il preavviso dovrà essere di almeno tre mesi. Resta inteso che l'incentivo che la Regione erogherà per il dipendente interessato non supererà, comunque, i tre anni complessivamente.

Art. 7
Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che le eventuali controversie riguardanti la presente convenzione – comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione – che non si siano potute definire in via amministrativa saranno deferite in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria, Foro di Sassari.

Art. 8
Autorizzazione al trattamento dei dati D.L.gs 196/03

Nel sottoscrivere la convenzione ed i singoli contratti lo I.A.L. Sardegna autorizza l'A.O.U. di Sassari a conservare nel proprio archivio elettronico i dati forniti e ad utilizzarli nell'ambito della propria attività.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme in materia di ricollocazione, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti l'istituto.

Art. 11
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Sassari 14.05.2008

Il Rappresentante dell'Ente I.A.L. Sardegna
(Sig. Antonio Ganadu)

Il Rappresentante dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Sassari
(Prof. Antonello Ganau)
f.f. Direttore Generale pro tempore

REGIONE SARDEGNA
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MOBILITA' TEMPORANEA

(Art. 26 C.C.N.L. FORMAZIONE PROFESSIONALE 1994/1997 – ALLEGATO 3 C.C.N.L. 1998/2003
L.R.29.05.2007 n. 2, Art. 30 comma 7)

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede in Sassari, Via Coppino n. 26, P.IVA/Cod. Fisc. 02268260904, rappresentata dal Direttore Sanitario Prof. Antonello Ganau – f.f. del Direttore Generale pro tempore, nato a Sassari il 30/09/1947, domiciliato per la carica presso la medesima, denominata d'ora in poi A.O.U.

E

L'Ente di formazione professionale I.A.L. Sardegna, C.F. 80004790905 con sede legale in Cagliari Via Ancona n. 1, rappresentato dal Sig. Antonio Ganadu nato a Ozieri (SS) il 31 agosto 1951, denominato d'ora in poi Ente di Formazione.

PREMESSO

- che nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è necessario l'utilizzo di personale dell'area amministrativa logistica, in rispondenza alla esigenze derivanti dalla programmazione delle attività lavorative inerenti la propria funzione istituzionale;
- Sig. **Antonio Francesco Masala**, nato ad ~~Alghero~~ SASSARI (SS) il 31/10/1956, C.F. MSLNNF56R31I452 F residente ad Alghero in Via Gallileo Galilei n° 50, dipendente dell'ente, in organico presso l'Ente di Formazione I.A.L. Sardegna, si dichiara favorevole al passaggio in mobilità temporanea per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale;
- che l'Ente di Formazione I.A.L. Sardegna si dichiara favorevole a tale passaggio in mobilità temporanea;
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. n. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89

CONCORDANO

1. sul passaggio in mobilità temporanea del Sig. **Antonio Francesco Masala**, nato ad ~~Alghero~~ SASSARI (SS) il 31/10/1956, C.F. MSLNNF56R31I452 F, livello funzionale V, in Albo di cui alla L.R. 42/89 dal 02-09-1985, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a far data dal 26/05/2008 e presumibilmente fino al 25/05/2011.
2. sul mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita;
3. sull'applicazione del C.C.N.L. del settore Formazione Professionale;
4. che la mobilità temporanea sia regolata tramite stipula di apposita convenzione.

Sassari 14.05.2008

Per le OO.SS.:	Per:
C.G.I.L.	L'Azienda Ospedaliero Universitaria
U.I.L.	Lo I.A.L. Sardegna
C.I.S.L.	Il Lavoratore

OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SASSARI

SINDACATO SCUOLA - SEGRETERIA TERRITORIALE - C.I.S.L. SASSARI